



MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il presente modello organizzativo è predisposto e redatto da PICCOLA SCUOLA DI CIRCO SSD, in ottemperanza al *Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati*, emanato da ASC con delibera 57 del 28/08/2023, in attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. 39/2021 e dalla Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255/2023.

La finalità del modello organizzativo e di condotta è quella di codificare pratiche e comportamenti coerenti da adottare e condividere da parte di tutti (Atleti, Tecnici, Dirigenti, Accompagnatori ecc.) volti a prevenire e contrastare eventuali "abusi, violenze e discriminazioni" sui tesserati.

La PICCOLA SCUOLA DI CIRCO SSD si obbliga ad aggiornare con cadenza almeno quadriennale il modello e ad ottemperare a modifiche ed adeguamenti nel caso di integrazioni delle Linee Guida di ASC ovvero alle Raccomandazioni della Commissione Safeguarding di ASC.

Art. 1 – Diritti e doveri dei tesserati

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, alle attività della SSD, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e soci.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie di ASC.

Art. 2 - Finalità

A tutti i tesserati e Soci sono riconosciuti i diritti fondamentali quali: trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito associativo; tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva; salute e benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.



Art. 3 – Campo di applicazione

Il presente MOG si rivolge a:

- Dirigenti (Legale Rappresentante e soci;
- Staff Tecnico (istruttori e collaboratori)
- Atleti e chiunque svolga attività agonistica o sportiva;
- Genitori e gli accompagnatori degli atleti;

Si applicano inoltre a tutti i soggetti che hanno ricevuto incarichi di qualsiasi natura da parte della Piccola Scuola di Circo SSD.

Il MOG esprime i valori di riferimento della SSD, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività connesse alla vita societaria, sia in ambito strettamente sportivo che sociale.

Esso individua i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed integrità previsti dallo Statuto di ASC, in accordo con le disposizioni presenti nello Statuto e nei regolamenti del CONI.

Art 4 Comportamenti rilevanti

Ai fini del presente modello, costituiscono comportamenti rilevanti:

- l'abuso psicologico: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- l'abuso fisico: qualunque condotta consumata o tentata (tra cui percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi l'integrità psicofisica del tesserato/ socio.

Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata oppure forzare ad allenarsi atleti infortunati o comunque non in condizione fisica per svolgere attività sportiva.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping; - la molestia sessuale: qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti fastidio o disturbo.

Tali atti o comportamenti possono anche consistere nel rivolgere osservazioni o

Piccola Scuola di Circo SSD arl – Via Cenisio 2 – 20154 Milano

www.piccolascuoladicirco.it – piccolascuoladicirco.milano@gmail.com

+39.3389697703



allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante, umiliante o denigrante.

- l'abuso sessuale: qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato.

Può consistere anche nel costringere un tesserato/socio a attuare condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati.

- la negligenza: il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente modello, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.

Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato/socio.

- l'incuria: a mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo; - l'abuso di matrice religiosa: l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- il bullismo e il cyberbullismo: qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato/socio.

Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato/socio che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, offese riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i comportamenti discriminatori; qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
I comportamenti rilevanti possono verificarsi in qualsiasi forma e modalità,



comprese quelle di persona e tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e blog ecc...

Art. 4 – Principi

Alla Piccola Scuola di Circo facciamo ogni sforzo per rendere sicuri i corsi e le lezioni, ai praticanti viene richiesto di informare i propri istruttori circa infortuni pregressi, o condizioni psico-fisiche tali che possano influenzare l'attività in palestra.

Gli allievi che hanno subito traumi, o che non sono in uno stato di perfetta salute, non possono partecipare alle lezioni sino a completa guarigione, poiché il rischio di infortunio potrebbe essere accentuato.

In ogni caso le persone sotto l'effetto di droga alcool, o di sostanze che possono alterare lo stato di vigilanza e di coscienza, non saranno ammesse ai corsi.

Art 5 - Politiche di prevenzione

All'interno della SSD, il responsabile safeguarding di concerto con il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive.

Il Responsabile safeguarding sarà tenuto a sensibilizzare i membri della SSD sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti.

Il Responsabile safeguarding dovrà definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri della SSD per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute.

Il Responsabile safeguarding dovrà garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

Art 6 – Tutela dei minori

Prima dell'avvio dei corsi 2024-2025 sarà acquisito il certificato antipedofilia, del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e di tutti gli insegnanti che lavorano a stretto contatto con minorenni.

Non può essere designato come responsabile chi ha subito una condanna penale anche non definitiva per reati non colposi.



Art. 7 – Responsabile contro abusi, violenza, discriminazioni

La SSD ha nominato una Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati/soci nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi.

La Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, è stata nominata per le sue competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate. Sarà opportunamente formata grazie alla partecipazione ai seminari informativi organizzati da ASC.

Art. 8 – Obblighi di segnalazione

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati/soci o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione a voce, o via posta elettronica all'indirizzo email della Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni [safeguarding@piccolascuoladicirco.it].

Le chiavi di accesso a tale indirizzo email saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

In caso di gravi comportamenti lesivi la SSD deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

Art. 9- Privacy

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci della SSD all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti. La SSD, fermo restando il preventivo consenso raccolto all'atto



dell'iscrizione/tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e regata, ma non è consentita produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dalla SSD contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati.

In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, data break, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Art. 10– Obblighi informativi, formativi ed altri obblighi

La SSD è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sulla homepage del sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, la SSD deve darne comunicazione via posta elettronica a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

La SSD deve informare il tesserato/socio o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

La SSD deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office di ASC.

La SSD deve dare diffusione presso i propri tesserati di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

La SSD deve prevedere adeguate misure per la diffusione e l'accesso a



materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

La SSD deve prevedere un'adeguata informativa ai tesserati/soci o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

Art. 11 - Uso degli spazi della SSD

Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla SSD durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati/soci minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati.

Presso le strutture in gestione o in uso alla SSD devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio.

Durante le sessioni di allenamento non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale assistenza a tesserati sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale. In caso di emergenze si richiederà tempestivamente l'intervento del servizio di soccorso sanitario.

Art 12 – Trasferte

In caso di trasferte o attività che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, eventualmente in condivisione con atleti dello stesso genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Art 13 – Inclusività

La SSD garantisce a tutti i propri tesserati/soci di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da genere, etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La SSD si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con



altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per l'Associazione/Società loro coetanei.

La SSD si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o familiare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività anche mediante l'attivazione di iniziative ad hoc e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Art 14 - Sanzioni

Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla SSD.

Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti

Contro i comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, possono essere comminate sanzioni che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- 1) richiamo verbale per mancanze lievi;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) risoluzione del contratto, nei casi di recidiva delle infrazioni.

Ai fini dei precedenti punti:

- 1) incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna.
- 2) incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
- 3) incorre nel provvedimento disciplinare di risoluzione del contratto il



collaboratore che risulti recidivo, in presenza di circostanze aggravanti quali:

a) l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

b) l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del presente Modello;

b) la violazione delle misure adottate dalla SSD volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;

c) la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);

4) incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti contro la violenza di qualsiasi genere e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Sanzioni nei confronti dei volontari.

Nei confronti dei volontari della SSD, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

1) richiamo verbale per mancanze lievi;

2) ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;

3) rescissione del rapporto di volontariato.

Art. 15 – Norme Finali

Il presente MOG entrerà in vigore il 16 settembre 2024.

Milano, 31 agosto 2024

PICCOLA SCUOLA DI CIRCO SSD SRL
PICCOLA SCUOLA DI CIRCO SSD SRL
Viale Cenisio, 2 - 20154 MILANO (MI)
P.IVA 11337120155
info@piccolascuoladicirco.it
www.piccolascuoladicirco.it

(Timbro e Firma)